



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, SPONSORIZZAZIONI ED ESENZIONE IVA: PROVA DELLA STRUMENTALITÀ DEI PROVENTI ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

- Sentenza del 25/06/2025, dep. 19/05/2026, n. 24/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bolzano, Sez. 1

Composizione

- Pres. Marinaro
- Rel. Rier

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Associazione di volontariato – Entrate derivanti da attività di sponsorizzazione
– Esenzione dall'Iva *ex art.* 8, comma 2, della legge n. 266/1991 – Onere
probatorio a carico dell'associazione – Contenuto - Individuazione.

Massima

In tema di imposta sul valore aggiunto, l'esenzione prevista dall'art. 8, comma 2, legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore delle associazioni di volontariato per le attività di sponsorizzazione è subordinata alla prova, gravante sull'ente, della strumentalità dei relativi proventi rispetto al reperimento delle risorse economiche indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, a tal fine, non è sufficiente la mera evidenza contabile risultante dal bilancio, ma è richiesta la dimostrazione puntuale dell'effettivo impiego delle somme nelle singole attività di volontariato, in modo da attestarne la concreta necessità ai fini del funzionamento dell'associazione).

Rif. Normativi

- L. 11/08/1991, n. 266, art. 8, comma 2
- D.Interm. Finanze 25/05/1995

Vedi

- Non si registrano precedenti in termini



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. - 2026